

**DELIBERAZIONE 7 LUGLIO 2016**  
**364/2016/S/EFR**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN**  
**MATERIA DI OBBLIGO DI ACQUISTO DI CERTIFICATI VERDI, PER L'ANNO DI**  
**IMPORTAZIONE 2007**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 luglio 2016

**VISTI**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 24 ottobre 2005 (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009 recante "*Criteria e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla*

*composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione";*

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, VIS 90/10 (di seguito: deliberazione VIS 90/10);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 331/2016/S/efr (di seguito: deliberazione 331/2016/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2016, 349/2016/S/efr (di seguito: deliberazione 349/2016/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2016, 350/2016/S/efr (di seguito: deliberazione 350/2016/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2009, VIS 139/09 (di seguito: deliberazione VIS 139/09).

## **FATTO**

1. Con nota 29 settembre 2009 (acquisita con prot. Autorità 55823), il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 387/03, ha segnalato all'Autorità il mancato adempimento, da parte di Esperia S.p.A. (di seguito: Esperia o società), dell'obbligo di acquisto di 23.115 certificati verdi (di seguito: CV) sorto nell'anno 2008 e relativo all'energia importata nel corso dell'anno 2007.
2. Con deliberazione VIS 139/09, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Esperia, un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato adempimento dell'obbligo di acquisto dei CV di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99.
3. Con nota 4 gennaio 2010 (acquisita con prot. Autorità 201), la società ha chiesto di essere sentita in audizione finale, richiesta rinnovata con nota 19 gennaio 2010 (acquisita con prot. Autorità 2508). Alle citate note Esperia ha altresì allegato autocertificazioni relative all'energia importata dalla Francia nel corso del 2007, ritenuta dalla società in larga misura (16,53%) costituita da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili in ragione del mix produttivo di energia elettrica comunicato dalla Borsa francese Powernext SA.
4. Con nota 13 ottobre 2010 (prot. Autorità 34251), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
5. Con note 20 ottobre 2010 (prot. Autorità n. 34849) la società ha ribadito la propria richiesta di audizione finale e con note 5 novembre 2010 (prot. Autorità n. 36648) e 10 novembre 2010 (prot. Autorità n. 37198) e 22 novembre 2010 (prot. Autorità 38463) ha chiesto di accedere agli atti del procedimento, accesso consentito con note 5 novembre 2010 (prot. Autorità n. 36709), 17 novembre 2010 (prot. Autorità n. 37956) e 22 novembre 2010 (inviata a mezzo mail e riscontrata dalla società nella medesima data).

6. Con note 6 dicembre 2010 (prot. Autorità n. 39960) e 19 maggio 2011 (prot. Autorità 13744) la società ha inviato due ulteriori memorie difensive.
7. Con nota 7 maggio 2012 (acquisita con prot. Autorità 13793), il GSE, richiamando la propria nota inviata ad Esperia in risposta ad una comunicazione della società del 13 marzo 2012, ha ribadito che l'acquisto tardivo delle garanzie d'origine non può essere considerato come causa dell'esenzione dall'obbligo dei CV.
8. In data 9 maggio 2012 si è celebrata l'audizione finale innanzi al Collegio, la cui data è stata più volte rinviata a seguito delle numerose richieste di rinvio presentate da parte della società (con note 8 novembre 2010, prot. Autorità n. 36942, 15 novembre 2010, prot. Autorità n. 37640, 22 novembre 2010, prot. Autorità n. 38440, 4 aprile 2011, prot. Autorità 9319, 18 maggio 2011, prot. Autorità 13625, 18 luglio 2011, prot. Autorità 19018, 23 novembre 2011, prot. Autorità 30670, e 2 maggio 2012, prot. Autorità 13366).
9. Con nota 18 maggio 2012 (prot. Autorità n. 15066) la società ha inviato un'ulteriore memoria difensiva.
10. Con note 31 ottobre 2013 (acquisita con prot. Autorità 35042) e 3 dicembre 2013 (acquisita con prot. Autorità 38290) Esperia ha chiesto chiarimenti in merito alla deliberazione 453/2013/S/efr, pronunciata a chiusura del procedimento avviato nei confronti di altra società, alle quali il responsabile del procedimento – sentito il Collegio dell'Autorità – ha risposto con nota del 6 dicembre 2013 (prot. Autorità 38727).
11. Con nota 17 marzo 2014 (acquisita con prot. Autorità 7709) Esperia ha dichiarato di aver “*consolidato la disponibilità di titoli necessari alla totale copertura delle obbligazioni*” relative agli anni 2007 – 2010, pur non avendo dato prova documentale dell'acquisto degli stessi.
12. Con nota 19 gennaio 2015 (acquisita con prot. Autorità 1698) Esperia ha dichiarato – rispettivamente all'Autorità e al GSE – di aver creato un “Account” presso la Borsa francese (Powernext SA) al fine di procedere all'acquisto delle garanzie di origine relative all'energia importata negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.
13. Con nota 13 aprile 2015 (acquisita con prot. Autorità 12005), Esperia ha comunicato di aver provveduto all'acquisto di 608.289 MWh di garanzie di origine francesi relative all'energia importata nell'anno 2007.
14. In data 23 aprile 2015 (prot. Autorità 13121), il responsabile del procedimento ha inviato al GSE una richiesta di informazioni in merito alle garanzie di origine che la società ha dichiarato di aver acquistato con la citata nota del 13 aprile 2015.
15. Con nota 18 aprile 2016 (acquisita con prot. Autorità 11343), il GSE ha fornito riscontro alla suddetta richiesta di informazioni del responsabile del procedimento.

## **VALUTAZIONE GIURIDICA**

### *A. Il contesto normativo*

16. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 79/99, a decorrere dall'anno 2001, impone agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun

anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da fonti rinnovabili.

17. Il medesimo articolo, al comma 3, prevede che gli stessi possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (c.d. C.V., ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 387/03).
18. La direttiva 2001/77/CE, al fine di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato comune, ha introdotto la garanzia di origine quale mezzo di certificazione della provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica prodotta dagli Stati membri.
19. Ai sensi dell'articolo 5 della suddetta direttiva, entro il 27 ottobre 2003 ciascun Stato membro deve dare attuazione alla normativa, prevedendo il rilascio di garanzie di origine idonee a provare l'origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
20. Come precisato dai Considerato 10, 11 e 14 della direttiva 2001/77/CE e anche dai Considerato 25 e 56, della direttiva 2009/28/CE, è importante operare una chiara distinzione tra garanzie di origine e CV, dal momento che obiettivo della normativa comunitaria è favorire gli scambi transfrontalieri di energia da fonte rinnovabile senza compromettere i diversi regimi di sostegno nazionali presenti negli Stati membri, ivi compresi i CV.
21. Lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE con il decreto legislativo 387/03, il cui articolo 20, comma 3, prevede che i soggetti importatori di energia elettrica dagli Stati membri dell'Unione europea possano richiedere al GSE l'esenzione dall'obbligo di acquisto dei CV di cui all'art. 11 del decreto legislativo 79/99, per la quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, purché presentino al Gestore copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel paese dove è ubicato l'impianto di produzione.
22. Lo Stato francese ha recepito la suddetta direttiva in materia di garanzie di origine con il decreto 5 settembre 2006, n. 1118.
23. Per effetto dell'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo 387/03, il GSE – una volta verificato l'adempimento, relativo all'anno precedente, dell'obbligo dell'articolo 11 suddetto – deve comunicare all'Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti. A tali soggetti l'Autorità applica sanzioni, ai sensi della legge 481/95.

#### *B. Argomentazioni di Esperia S.p.A.*

24. Nel corso del procedimento, Esperia ha contestato la compatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni introdotte dal legislatore italiano in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili, in particolare con riguardo agli obblighi imposti a carico degli importatori di energia elettrica; infatti, le garanzie di origine

non sarebbero strumenti idonei a certificare la provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica importata, in quanto frutto di un procedimento distorto e ingannevole.

25. La società sostiene che l'obbligo imposto dall'articolo 11 del decreto legislativo 79/99 anche ai soggetti importatori di energia da altri Stati membri sarebbe in contrasto con la direttiva 2001/77/CE, perché finirebbe per disconoscere il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili già adottato dal Paese esportatore in attuazione della medesima normativa comunitaria. In particolare, la società sostiene che l'errore del legislatore italiano nel trasporre la direttiva comunitaria consisterebbe nel non aver limitato l'obbligo di acquisto dei CV ai soli produttori, ma di averlo esteso anche ai soggetti importatori, non contemplati dalla normativa comunitaria del 2001.
26. Peraltro, Esperia ritiene di non essere comunque soggetta all'obbligo di acquisto dei CV, in quanto avrebbe fornito prova di avere importato in Italia elettricità da fonte rinnovabile, attraverso la presentazione di autocertificazioni (di cui alla citata nota del 4 gennaio 2010 successivamente rettificata con la citata nota del 19 gennaio 2010) relative al mix energetico di composizione delle fonti rilasciate dalla Borsa francese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 54/2003/CE, che indicano, sulla base di dati aggregati dell'anno precedente, la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili venduta nel mercato organizzato. Le suddette autocertificazioni sarebbero sufficienti, in tesi di Esperia, a dimostrare che la società medesima ha importato in Italia energia da fonte rinnovabile.
27. La società ha eccepito, altresì, un difetto di istruttoria del procedimento tale da richiedere all'Autorità che venga acquisita agli atti del procedimento una perizia, ed ha altresì lamentato la mancata audizione di soggetti "*particolarmente qualificati*" al fine di acclarare l'effettiva tracciabilità e provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica attestata dalle garanzie d'origine.
28. Con la citata nota del 6 dicembre 2010 la società aveva richiesto una sospensione del procedimento sanzionatorio in attesa della chiusura della procedura di infrazione (n. 2009/2174) avviata ex art. 226 del Trattato CE nei confronti dell'Italia e relativa all'applicazione del regolamento CE n. 1228/2003 (condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica).
29. La società ha anche rilevato che qualora l'Autorità decidesse di irrogare una sanzione, ciò comporterebbe un irrimediabile danno economico nei confronti della società stessa, tenuto altresì conto che Esperia, pur avendo un fatturato di una certa rilevanza, aveva in realtà un margine di utile estremamente ridotto (poco più di 100.000 euro nel 2008 e solo 68.000 euro nel 2009).
30. Inoltre, la società, con la citata memoria del 18 maggio 2012, ha dichiarato la propria disponibilità ad "*annullare presso il GSE il quantitativo necessario di Certificati di Origine relativamente all'esenzione dell'obbligo per l'anno 2008 per le quantità di elettricità importate nell'anno 2007*", rilevando, però, di aver ricevuto un parere negativo da parte del GSE S.p.A. Successivamente, Esperia, con le citate note del 31 ottobre 2013, del 3 dicembre 2013, del 17 marzo 2014, del 19 gennaio 2015 ha ribadito la propria disponibilità all'acquisto delle garanzie di

origine e chiesto ulteriori chiarimenti all'Autorità e al GSE in merito alle possibili conseguenze che l'eventuale presentazione delle garanzie stesse avrebbe prodotto sul procedimento sanzionatorio.

31. Infine, la società, nel prendere atto dell'insufficienza della dichiarazione della Borsa francese ai fini dell'esenzione dall'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 79/99, ha deciso di procedere all'acquisto delle garanzie di origine emesse da EDF Trading Limited, acquistando quelle relative all'energia importata per l'anno 2007, per totali 608.289 MWh.

### *C. Valutazione delle argomentazioni di Esperia S.p.A.*

32. Le argomentazioni proposte dalla società Esperia non possono essere condivise.
33. L'articolo 5 della direttiva comunitaria 2001/77/CE introduce la garanzia di origine come strumento di certificazione dell'origine da fonte rinnovabile dell'energia elettrica scambiata all'interno del mercato comune. Ciascuno Stato membro è tenuto al reciproco riconoscimento di tali certificazioni come prova della provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica prodotta.
34. Secondo i Considerato 10, 11 e 14 della direttiva 2001/77/CE, nonché secondo i Considerato 25 e 56 della direttiva 2009/28/CE, il recepimento della normativa comunitaria in materia di garanzie di origine non interferisce con i diversi meccanismi di sostegno delle fonti rinnovabili a livello nazionale, ivi inclusi i CV adottati dalla legislazione italiana.
35. Pertanto, l'obbligo di acquisto dei CV per produttori e importatori di elettricità da fonte convenzionale, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 79/99 come regime nazionale di sostegno alle fonti rinnovabili, non rientra nell'ambito di applicazione delle suddette direttive comunitarie.
36. Peraltro, pur non essendo imposto dalla direttiva comunitaria, il legislatore italiano, con l'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 387/03, ha scelto di riconoscere l'esenzione dall'obbligo dei CV ai soggetti importatori da Stati membri, dietro presentazione della garanzia di origine relativa alla quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili.
37. Non si rinviene, quindi, alcun contrasto tra l'art. 11 del decreto legislativo 79/99 e la normativa comunitaria, per il solo fatto di imporre l'obbligo di acquisto dei CV anche ai soggetti importatori e non solo ai produttori, dal momento che gli ambiti di applicazione delle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE non interferiscono con i regimi nazionali di sostegno alle fonti rinnovabili (ivi compresi i CV) per espressa volontà delle direttive comunitarie.
38. Inoltre, per quanto concerne l'impossibilità di provare la provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica acquistata in una borsa straniera, occorre rilevare che la normativa italiana, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di acquisto dei CV, prescrive che l'elettricità importata, la cui provenienza da fonte rinnovabile sia certificata dalla garanzia di origine, risulti anche effettivamente immessa in Italia.
39. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005, poi sostituito dall'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008,

l'esenzione dall'obbligo di acquisto dei CV è riconosciuta ai soggetti importatori che presentino al GSE (entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di importazione) oltre alla garanzia di origine, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 387/03, anche la dichiarazione dell'operatore estero dalla quale risultino, per ciascun mese, la quantità di elettricità venduta e importata in Italia e i dati identificativi degli impianti di produzione. Con ciò, evidentemente, si intende assicurare un'effettiva tracciabilità dell'energia rinnovabile importata in Italia ai fini dell'esenzione dall'obbligo dell'art. 11 del decreto legislativo 79/99.

40. Anche la Francia, peraltro, ha adottato un sistema di certificazione della provenienza da fonte rinnovabile dell'elettricità con il decreto 5 settembre 2006, n. 1118, che ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE, prevedendo il rilascio di un certificato di garanzia di origine per l'energia prodotta da fonti rinnovabili.
41. Esperia, nel 2007, ha importato in Italia elettricità dalla Francia, senza presentare al GSE le garanzie di origine allora richieste dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 387/03 per ottenere l'esenzione dall'obbligo di acquisto dei CV. Di conseguenza, il GSE ha assoggettato la società all'obbligo di acquisto di 23.115 CV per l'anno 2008, conformemente alle disposizioni del d.lgs 387/03 e del d.m. 24 ottobre 2005, poi sostituito dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008.
42. La società ha dichiarato di non essere soggetta all'obbligo di acquisto dei CV (ovvero delle citate garanzie di origine), in ragione della prodotta certificazione del citato mix energetico che attesterebbe, in tesi della società, la provenienza dell'energia importata da fonte rinnovabile.
43. In merito si osserva, in primo luogo, che non è sostenibile l'equipollenza tra garanzia di origine e certificazione del mix energetico di fornitura rilasciato da una borsa ai sensi dell'art. 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE, disposizione recepita in Italia con il decreto ministeriale 31 luglio 2009.
44. In disparte la considerazione (di per sé risolutiva) che il legislatore italiano, recependo la direttiva 2001/77/CE, attribuisce solo alla garanzia di origine la valenza certificativa della fonte rinnovabile dell'elettricità importata, le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art.3, par.6, della direttiva 2003/54/CE sono funzionali al rispetto degli obblighi di trasparenza commerciale gravanti sulle imprese di vendita nei confronti dei clienti finali in merito al mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta. Tali certificazioni, infatti, non hanno la stessa funzione delle garanzie di origine – che fanno prova dell'origine rinnovabile della energia venduta ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/77/CE – e non hanno valenza probatoria ma prevalentemente statistica, (oltre comunque a non essere intestate direttamente alla società), tanto che le informazioni sul mix energetico dell'energia acquistata in borsa o importata da uno Stato fuori dalla UE possono essere fornite sulla base di dati aggregati dell'anno precedente.
45. L'autocertificazione, prodotta dalla società, per dimostrare di aver acquistato energia elettrica dalla Borsa francese Powernext e, in tesi della società, di avere immesso in Italia energia da fonte rinnovabile, è esemplificativa dell'impossibilità di stabilire una equipollenza tra garanzie di origine e certificazioni sul mix

energetico. La società ha infatti dichiarato che il mix produttivo rappresentato dalla Borsa francese, ai sensi del decreto 388/04, è pari al mix energetico degli Stati UCTE (*Union for the Coordination of the Transmission of Electricity*), da cui risulta che la percentuale complessiva di energia rinnovabile venduta da Powernext a tutti i propri clienti è stata, nel 2007, pari al 16,53% del totale dell'energia venduta.

46. Ma da tale dato statistico non è possibile dedurre, come fa Esperia, neppure un indizio del fatto che la società avrebbe importato in Italia un quantitativo di energia da fonte rinnovabile dalla Borsa francese non inferiore a quello indicato sopra. In realtà, i dati forniti dalla società non hanno (né potrebbero avere) alcuna valenza certificativa dell'origine rinnovabile dell'energia elettrica acquistata in borsa, in quanto rappresentano statisticamente tutta l'energia elettrica scambiata sul mercato da tutti gli operatori.
47. Pertanto, la citata autodichiarazione del mix energetico è inidonea a surrogare la garanzia di origine, richiesta dal decreto legislativo 387/03 per l'esenzione dall'obbligo dell'articolo 11, del decreto legislativo 79/99.
48. Peraltro occorre rilevare che le citate argomentazioni sono state successivamente abbandonate dalla società, che ha concentrato le proprie difese sull'acquisto tardivo delle garanzie di origine dalla Francia, argomentazione che verrà valutata ai fini della quantificazione della sanzione.
49. In merito si osserva che il GSE ha correttamente dichiarato, a fronte delle richieste di Esperia, che l'acquisto tardivo delle garanzie d'origine non può essere considerato come causa dell'esenzione dall'obbligo dei CV, in quanto la normativa vigente richiede che le garanzie di origine, relative alle importazioni dell'anno precedente, devono essere presentate al GSE entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di importazione ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'obbligo dell'art. 11 del decreto legislativo 79/99, e dunque affinché non sorga affatto l'obbligo di acquisto dei CV a carico del soggetto importatore (art. 3 del d.m. 24 ottobre 2005 e art. 8 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008). Pertanto, come ribadito nella citata risposta del 6 dicembre 2013, l'unico modo per adempiere all'obbligo in contestazione nei vari procedimenti sanzionatori a carico della società era esclusivamente quello dell'acquisto dei CV dovuti mentre l'acquisto tardivo delle garanzie di origine sarebbe stato eventualmente valutato ai fini della quantificazione della sanzione.
50. Priva di pregio risulta poi la contestazione in merito al presunto difetto di istruttoria di cui sarebbe viziato il presente procedimento. A riprova, infatti, della completezza dell'istruttoria occorre evidenziare che il tempo trascorso tra la delibera di avvio e quella di chiusura è stato necessario sia in ragione della complessità del procedimento, preceduto da una articolata fase istruttoria, sia al fine di assicurare alla società tutte le garanzie partecipative e difensive.
51. Ciò peraltro è confermato sia dal fatto che la società ha presentato ben sei memorie difensive con allegata documentazione - sia precedentemente che successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie - sia dalla celebrazione dell'audizione finale innanzi al Collegio dell'Autorità, più volte rimandata in accoglimento di



reiterate richieste di rinvio da parte della medesima società. A ciò aggiungasi che a marzo 2014 e gennaio 2015 la stessa Esperia si era impegnata a comunicare l'avvenuto acquisto delle garanzie di origine per l'energia importata relativa anche all'anno 2008, rilevando però in tali comunicazioni delle difficoltà tecniche (concernenti l'apertura di un proprio Account presso la Borsa francese) che avevano impedito, fino ad allora, il completamento di tali operazioni; e che ad aprile 2015 la società ha inviato una nota con la quale ha comunicato di aver provveduto all'acquisto delle garanzie di origine per la sola parte dell'energia importata nel 2007. Tale comunicazione, tra l'altro, essendo priva della documentazione che comprovasse l'effettivo acquisto delle garanzie d'origine, ha costretto il responsabile del procedimento ad un ulteriore approfondimento istruttorio presso il GSE che ha risposto alla richiesta di informazioni con la citata nota del 18 aprile 2016. Tale attività, pertanto, dimostra la completezza dell'attività istruttoria compiuta dall'Autorità, traducendosi, conseguentemente, in una maggiore garanzia per l'interessata, che ha potuto interloquire attivamente nel procedimento. Peraltro il richiesto approfondimento istruttorio sulla asserita inidoneità delle garanzie di origine a certificare la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia importata, oltre a sfuggire alle competenze di un'autorità amministrativa, essendo frutto di una scelta consumata dal legislatore comunitario (articolo 5 della direttiva comunitaria 2001/77/CE) è estraneo alla contestazione che ha definito il perimetro del presente procedimento, ove è stato contestato il mancato adempimento dell'obbligo di acquisto dei CV di cui all'art. 11 del decreto legislativo 79/99.

52. In merito alla richiesta di sospensione del procedimento, la stessa risulta non avere alcun fondamento attuale in quanto la procedura di infrazione citata (2009/2174) è stata archiviata in data 21 novembre 2012. Si osserva, inoltre, che al di là della sospensione prevista dalla legge 241/90 - per l'acquisizione di informazioni o certificazioni di fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione - le ipotesi di sospensione del procedimento, per consolidato orientamento giurisprudenziale, possono configurarsi solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.
53. Si rileva, infine, che un margine di utile ridotto non rappresenta una circostanza tale da escludere o ridurre la sanzione da applicare per la violazione contestata. L'eventuale danno economico prodotto dalla sanzione, infatti, avrebbe potuto essere evitato adempiendo tempestivamente all'obbligo di acquisto dei CV.
54. Per le ragioni che precedono il mancato adempimento da parte di Esperia S.p.A. in liquidazione - così come comunicato dal GSE con la citata nota del 29 settembre 2009 - dell'obbligo di acquisto di 23.115 CV sorto nell'anno 2008 e relativo all'energia importata nel corso dell'anno 2007, costituisce un illecito sanzionabile dall'Autorità ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 387/03.

## QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

55. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
56. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Esperia ha violato l'articolo 11 del decreto legislativo 79/99, non avendo proceduto all'acquisto di 23.115 CV relativi all'anno d'obbligo 2008 per l'energia importata nell'anno 2007. La normativa è posta a tutela di un interesse pubblico rilevante come la protezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, attraverso la promozione dello sfruttamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. La circostanza del successivo acquisto, da parte della società, di garanzie di origine non può essere valorizzata, al fine di attenuare la gravità della violazione contestata in quanto il GSE ha dichiarato, con la citata nota del 18 aprile 2016, che tali garanzie di origine non sono mai state annullate e mai trasferite ad Esperia oltre che oramai scadute e pertanto non più annullabili.
57. Un indice di riferimento della gravità della violazione è costituito dal valore dei CV sulla base del prezzo relativo a quelli emessi dal GSE per l'anno d'obbligo di riferimento.
58. Tale base deve essere ulteriormente aumentata, per preservare l'efficacia deterrente della sanzione che altrimenti sarebbe vanificata ove si irrogasse una sanzione pari o più bassa del valore dei CV non acquistati.
59. Sotto il profilo *dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta altra circostanza rilevante.
60. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che la società sia stata sanzionata, con deliberazioni VIS 90/10, 331/2016/S/efr, 349/2016/S/efr e 350/2016/S/efr, per violazioni dello stesso tipo di quella qui contestata.
61. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha conseguito, per l'anno 2008, un fatturato pari a euro 109.153.401.
62. Gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto di determinare la sanzione nella misura di euro 2.988.000 (duemilioninovecentottantottomila)

## DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte della società Esperia S.p.A. in liquidazione, dell'articolo 11 del decreto legislativo 79/99, nei termini descritti in motivazione;
2. di irrogare, a Esperia S.p.A. in liquidazione, una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95 e

dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 387/03, pari a euro 2.988.000 (duemilioninovecentottantottomila);

3. di ordinare, a Esperia S.p.A. in liquidazione di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per un periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare a Esperia S.p.A. in liquidazione di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Esperia S.p.A. in liquidazione (Partita IVA 02237620980), Via Alberico Albricci 8, 20122 Milano e all'indirizzo PEC [esperia-energy@actaliscertymail.it](mailto:esperia-energy@actaliscertymail.it), al GSE S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma, [gsespa@pec.gse.it](mailto:gsespa@pec.gse.it), nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, via Molise, 2 00187 Roma, [gabinetto@pec.mise.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it) e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, via Cristoforo Colombo, 44, 00147 Roma, [mattm@pec.miniambiente.it](mailto:mattm@pec.miniambiente.it), nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

7 luglio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*